

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione del C.C. N. 52 DEL 26/07/1994

Modificato con:

- C.C. N. 63 del 10/09/1997
- C.C. N. 20 del 29/03/1999
- C.C. N. 29 del 25/05/2000
- C.C. N. 86 del 27/12/2001

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Voghiera le modalita' di esecuzione e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

- ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate, nei limiti e secondo le prescrizioni degli artt. che seguono.

- ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507 e succ. modif. e integr., questo Comune, la cui popolazione residente al 31.12.92 e' di n. 4.079 abitanti, rientra nella V classe impositiva.

- ART. 4 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale e puo' essere gestito come previsto dall'art. 25 del D. Lgs.vo 507/93.

2. Attualmente il Comune di Voghiera ha affidato in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonche'

l'accertamento e la riscossione del relativo diritto e dell'imposta sulla pubblicita'.

- ART. 5 -

TARIFFE

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dall'organo competente a norma della vigente legislazione, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (salvo diverse disposizioni normative) e qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 6 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta e' la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 507/93, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonche' qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

- ART. 7 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre e' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

- ART. 8 - MODALITA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili, nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

- ART. 9 -

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

2. Le riduzioni non sono cumulabili.

- ART- 10 -

PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

1. Per pubblicita' luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicita' sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicita' ordinaria illuminata si intende quella che e' resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

2. Quando l'esposizione pubblicitaria viene effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta e' maggiorata del 100% .

ART. 11 -

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalita', della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonche' le generalita' e l'indirizzo del rappresentante legale;

- b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;
- c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione puo' essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;
- d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
- e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3. Il richiedente e' comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

4. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovra' essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovra' essere attestata la disponibilita' di questi.

- ART. 12 -

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verra' rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verra' data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

2. L'Ufficio Tecnico sottoporra' all'esame della Commissione Edilizia le richieste in ordine cronologico di presentazione, qualora siano tali da comportare rilevanti modificazioni all'aspetto paesaggistico circostante.

3. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso nel caso in cui la Commissione inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

4. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.

Conseguentemente il Comune ha facolta' di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennita' di sorta.

5. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potra' essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

6. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento che deve

essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario.

7. L'esposizione di mezzi pubblicitari e' consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di:

- esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40x40; di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere; di pubblicita' relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita; fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 6.

- ART. 13 -

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

1. I soggetti passivi di cui all'art. 7 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicita', a presentare all'ufficio competente del Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Concessionario stesso che viene messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita' che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonche' la pubblicita' effettuata per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata.

4. Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

5. Per le denunce di variazione dovra' procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

6. La pubblicita' annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

- ART. 14 -

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Per la pubblicita' ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicita' effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta e' dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

3. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a L. 500 o per eccesso se superiore.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

5. Per pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

- ART. 15-

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e' fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione.

- ART. 16 -

RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o avrebbe dovuto essere presentata, il concessionario del servizio procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro il quale effettuare il relativo pagamento.

2. Gli avvisi sono sottoscritti dal rappresentante del concessionario.

- ART. 17 -

NORME DI RINVIO, PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La legge (L. Lgs. 15.11.93, n. 507 e succ. modif. e integr.), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente, disciplina le seguenti forme di pubblicità in base all'art. a fianco di ciascuna indicato:

- a) Pubblicita' ordinaria (art. 12)
- b) Pubblicita' effettuata con veicoli (art. 13)
- c) Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14)
- d) Pubblicita' varia (art. 15)

e le RIDUZIONI ed ESENZIONI agli artt. 16 e 17.

2. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

- ART. 18 -
CONTENZIOSO

1. In attesa dell'inserimento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione delle delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.91, n. 413, contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate (ex Intendenza di Finanza) ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

1. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Qualora il ricorso sia inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate e' ammesso ricorso in revocazione nella ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di giorni 60 dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.

4. Contro la decisione del Ministro e' anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di giorni 60 dalla notifica della decisione stessa.

5. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

6. Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa

decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

8. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo', tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

- ART. 19 -

RIMBORSI

(art. 9 - punto 4 D. Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovra' provvedere nel termine di gg. 90.

2. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento (come stabilito dall'art. 23 - punto 4 del D. Lgs. sopracitato).

- ART. 20 -

PROCEDIMENTO ESECUTIVO

1. L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento e' recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO III

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 21 -

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economica, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del Comune che provvedere alla loro esecuzione.

- ART. 22 -

NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1. L'oggetto del servizio, la misura del diritto dovuto, le modalita' di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalita' per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15.11.93 n.507 e succ. modif. e integrazioni. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a) del D. Lgs. 507/93 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazioni di soggetti privati perche' finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e
sempreche'

l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Pagamento del diritto: e' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto puo' essere effettuato presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- ART. 23 -

RICHIESTA DEL SERVIZIO

Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonche' il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

- ART. 24 -

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

2. La durata della affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di "spazi disponibili" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

5. In tali ultimi due casi, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro gg. 90.

6. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

7. Il Comune provvedera' a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvedera' a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni

9. Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facolta' di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorche' a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitu' di pubblico passaggio.

- ART. 25 -
CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del presente regolamento.

- ART. 26 -
RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO IV
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

- ART. 27 -

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il Piano generale degli impianti e' approvato dal Consiglio Comunale entro 3 ANNI dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potra' essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei settori comunali interessati.

3. Il Piano dovra' prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari (escluse le insegne), nonche' gli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

- ART. 28

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D.Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285 cosi' come modificato dal D. Lgs.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonche' le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II, capo I, paragrafo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs.vo 10 settembre 1993, n. 360, la Commissione Edilizia, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potra' prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se piu' favorevoli, previsti nel Regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. La quantita' degli impianti pubblicitari compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'Ufficio Tecnico comunale.

4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.

5. Allo stato attuale gli impianti pubblicitari a ruolo, in opera sul territorio comunale sono n. 130 per un totale di mq. 241 (cartellonistica - insegne sia luminose che spente), ed il loro numero è suscettibile di variazione a seconda delle richieste e delle esigenze che si riscontrano.

- ART. 29 -

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100, atte a contenere manifesti, cosi' come definiti dal comma 4 dell'art.47 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernente il Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.

2. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono cosi' ripartiti:

a - TABELLE MONOFACCIALI -

supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

* verticali: cm 70x100, 100x140, 140x200

** orizzontali: cm 100x70, 140x100, 200x140

b - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI) -

costituite da tabelle del tipo di cui al punto 1) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilita' statica all'impianto.

Le dimensioni sono identiche a quelle monofacciali.

c - IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilita' statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni puo' raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti possono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

3. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 4.089 abitanti registrata al 31.12.93, non deve essere inferiore a mq. 49,068, corrispondente a 12 mq. per ogni 1000 abitanti.

A tale proposito la superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni installati sul territorio comunale risulta di mq. 109,92.

- ART. 30 -

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 19,10% della superficie complessiva;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE ONORANZE FUNEBRI

Vi rientrano quei particolari impianti destinati all'affissione di necrologi per un quantitativo pari al 11,03% della superficie complessiva;

- IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 69,87% della superficie complessiva.

- ART. 31 -

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti articoli e della predisposizione del Piano Generale degli Impianti, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 10% della superficie totale degli impianti destinati alle affissioni.

2. L'assegnazione degli spazi dovrà avvenire mediante licitazione con predisposizione di apposito capitolato d'appalto e con l'adozione di tutte le cautele previste in materia di licitazione, prevedendo la corresponsione, ad avvenuta aggiudicazione, del relativo canone.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

- ART.32 -

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.13, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

- ART.33 -

INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7 per cento ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorre dalla data dell'eseguito pagamento.

- ART.34 -

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per la violazione delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessi, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.18.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devolute al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993.-

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 35 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 15.11.1993, n. 507, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e dà atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

2. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26.10.1972, n. 639, debbono essere notificate nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

3. In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

- ART. 36 -
DISPOSIZIONI FINALI

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26.10.1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18.3.59, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5.12.1986, n. 856.

2. Viene contestualmente abrogato il regolamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.1973.

- ART. 37 -
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23 della legge 7.8.1990, n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- ART. 38 -
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

2. In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

- ART. 39 -
RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D.L.vo 15.11.1993, n. 507.

- ART. 40 -
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi della L. 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.